REGOLAMENTO (CEE) N. 1910/73 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 1973

che modifica il regolamento (CEE) n. 1259/72 che prevede di mettere a disposizione di talune imprese di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte (3) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2714/72 (4), in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che i prezzi minimi di vendita e i depositi cauzionali fissati a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1259/72 (5) della Commissione, del 16 giugno 1972, che prevede di mettere a disposizione di talune imprese di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1237/73 (6), riguardavano fino ad ora soltanto il burro avente tenore, in peso, di materie grasse butirriche uguale o superiore a 82 %, il solo ad essere posto in gara ;

considerando che, in taluni Stati membri, si trovano ormai delle scorte di burro acquistate in conformità all'articolo 1, paragrafo 5, secondo comma del regolamento (CEE) n. 985/68, aventi tenore, in peso, di materie grasse butirriche uguale o superiore a 80 % e inferiore a 82 % ;

considerando che, al fine di evitare distorsioni di concorrenza, è opportuno prevedere per tale burro la possibilità di fissare dei prezzi minimi di vendita inferiori a quelli previsti per il burro avente tenore, in peso, di materie grasse superiore o pari a 82 % e di precisare in conseguenza le modalità per la presentazione delle offerte, l'aggiudicazione, nonché la costituzione del deposito cauzionale di trasformazione ;

considerando che, al fine di evitare delle deviazioni della destinazione finale del burro trasformato in prodotti compresi nella voce 19.08 della tariffa doganale comune, si è reso necessario precisare tale destinazione particolare ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1259/72 è modificato nel modo seguente :

1. All'articolo 3, paragrafo 1, le disposizioni di cui alla lettera b) sono sostituite dal testo seguente :

« b) i quantitativi di burro posti in vendita in ciascun deposito, precisando, se del caso, i quantitativi di burro aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore a 82 % compreso in tali quantitativi ».

2. È inserito l'articolo 6 bis seguente :

« *Articolo 6 bis*

Una trasformazione ulteriore dei prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) è ammessa soltanto nella misura in cui i prodotti ottenuti sono compresi in una delle voci tariffarie di cui a tale articolo senza che, da una fase intermediaria di tale trasformazione, possa risultare un prodotto compreso in un'altra voce tariffaria ».

3. All'articolo 7, paragrafo 2,

— le disposizioni di cui alle lettere b) e c) sono sostituite dal testo seguente :

« b) il quantitativo chiesto, precisando il tenore in materie grasse del burro qualora l'organismo d'intervento interessato ha messo in vendita del burro avente tenore in materie grasse inferiore a 82 % ;

c) il prezzo offerto per tonnellata di burro del tenore in materie grasse desiderato, senza tener conto della riduzione di prezzo di cui all'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, imposte interne escluse, franco deposito frigorifero nel quale è immagazzinato il burro, espresso nella moneta dello Stato membro nel quale si effettua la gara, »

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 15.
(5) GU n. L 139 del 17. 6. 1972, pag. 18.
(6) GU n. L 128 del 15. 5. 1973, pag. 1.

— il comma seguente viene aggiunto :

« Un'offerta può riguardare soltanto burro del medesimo tenore in materie grasse (o uguale o superiore a 82 %, o inferiore a 82 %). »

4. L'articolo 9, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente :

« 1. Tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare e secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, viene fissato un prezzo minimo di vendita che può essere differenziato secondo il tenore in materie grasse del burro, o si decide di non dar corso alla gara ».

5. All'articolo 12, paragrafo 1, il comma seguente è aggiunto :

« Per quanto riguarda il burro venduto dagli organismi d'intervento dei nuovi Stati membri, qualora le operazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1 o paragrafo 2, si effettuano nello Stato membro di uscita dall'ammasso, l'importo del deposito cauzionale di trasformazione può essere ridotto, su domanda dell'aggiudicatario, di un importo pari all'importo compensativo d'adesione applicabile al burro in questione negli scambi del nuovo Stato membro interessato con la Comunità nella sua composizione originaria.

L'organismo d'intervento interessato può accettare una tale domanda soltanto qualora prenda le misure necessarie affinché il burro o il butteroil oggetto di tale domanda sia totalmente utilizzato in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) sul proprio territorio ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI